

Avv. Maria Grazia Tinarelli
Via Odone Belluzzi n 5
40135 Bologna
tel e fax 051/6446659

Bologna, 13 ottobre 2023

Spett.le Ministero dell'Istruzione e del
Merito
Viale Trastevere n. 76/A
Roma
pec: richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it

Spett.le UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
Ufficio V – Ambito Territoriale di Bologna
Via De' Castagnoli n. 1
40126 Bologna
pec: drrer.contenzioso@postacert.istruzione.it

RICHIESTA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART 27, COMMA 2 E 49 COD. PROC. AMM. MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUI SITI INTERNET ISTITUZIONALI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO , E DELL' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA, UFFICIO V, AMBITO TERRITORIALE DI BOLOGNA, DEL RICORSO INNANZI AL TAR DEL LAZIO R.G. N. 11739/2023, PROPOSTO DALLA PROF.SSA PERRI MARIARITA C/ MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA, UFFICIO V, AMBITO TERRITORIALE DI BOLOGNA

La sottoscritta Avv. Maria Grazia Tinarelli (C.F: TNRMGR59E47A944J) del Foro di Bologna, con studio in Bologna, Via Odone Belluzzi n. 5, pec: avv.mgtinarelli@pec.it, e mail studio.tinarelli@libero.it, tel. e telefax 051/6446659, quale difensore della Prof.ssa Perri Mariarita, nata a Paola (CS) il 16.01.1982, residente a Paola (CS), Via Maria Curie n. 9, C.F.: PRRMRT82A56G317K, nel procedimento pendente innanzi al Tar per il Lazio, Roma, al n. di R.G. 11739/2023 giusta procura in atti, con domicilio eletto presso l'indirizzo digitale del medesimo difensore;

PREMESSO CHE

Con Ordinanza emessa nel giudizio n. 11739 di R.G, n. 6645/2023 del 03.10.2023, pubblicata il 05.10.2023, il Tar per il Lazio, Sez. III bis, ha ritenuto *“di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente controinteressati rispetto all'ipotetico annullamento degli atti impugnati, che dovrà essere effettuata mediante notificazione per pubblici proclami nei sensi e nei termini di quanto disposto da questa sezione, con l'ordinanza n. 836/2019, a pena di improcedibilità ex artt. 49 e 35 c.p.a.”* ;

che tale richiamata ordinanza stabilisce fra l'altro che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, è stato ritenuto di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicare dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

CHIEDE

la pubblicazione sui siti web istituzionali competenti, alla sezione “Atti di notifica” del seguente

AVVISO

1) L'autorità giudiziaria innanzi al quale si procede è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Bis, e il numero di registro generale del ricorso è 11739/2023;

2) La denominazione della parte ricorrente è:

Prof.ssa Mariarita Perri, nata a Paola (CS) il 16.01.1982, residente a Paola (CS), in Via Maria Curie n. 9, C.F.: PRRMRT82A56G317K;

L'Amministrazione intimata è:

Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Ministero dell'Istruzione e del Merito-Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna Ufficio V, Ambito Territoriale di Bologna;

Controinteressata alla quale il ricorso è stato notificato:

Dott.ssa Daniela Platano, nata a Cuneo il 12.01.1969, C.F.: PLTDNL69A52D205O.

3) Il ricorso è stato proposto per l'annullamento dei seguenti provvedimenti:

decreto BOIS012005 A97611D – protocollo 0004502 – 31.03.2023 – VII.1-U inviato a mezzo Pec alla ricorrente il 12.06.2023, a firma del Dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore Tecnico “Paolini” “Prof. Cassiano di Imola, avente ad oggetto: “decreto di proposta di esclusione e convalida punteggio docente Perri Mariarita, nata a Paola il 16.01.1982, - GPS biennio 2022/2024, con il quale è stata proposta l'esclusione della docente dalla 2' fascia delle GPS per la classe di concorso A028, Scienze matematiche nelle scuole secondarie di I grado;

decreto BOIS012005 – A97611D – PROTOCOLLO 008723 16.06.2023 – VII.1 – U a firma della Dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore Tecnico “Paolini” “Prof. Cassiano di Imola”, avente ad oggetto: “decreto di proposta di esclusione e rettifica punteggio docente Perri Mariarita GPS biennio 2022/2024, con il quale è stata proposta l'esclusione dalla 2' fascia delle GPS della classe di concorso A028, Scienze matematiche e delle discipline scientifiche nelle scuole secondarie di I grado della docente Perri Mariarita, e la decurtazione del punteggio nelle graduatorie delle classi di concorso A031, A034 e A060;

provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio V, Ambito territoriale di Bologna, prot. m pi. AOOUSPBO.Registro Ufficiale.U.0012391 del 22.8.2023, con cui è stata confermata l'esclusione della ricorrente dalla II fascia delle GPS per la classe di concorso A028, fondato sulla motivazione che “la docente non possiede, ai sensi dell'art. 3 dell'O.M. 112/2022, un valido titolo di accesso alla II fascia per la classe di concorso A028”; ed è stata altresì confermata la non valutabilità del servizio prestato in tale classe, espressa dalla Dirigente scolastica;

Tabella A allegata al DPR n. 19 del 14.2.2016, avente ad oggetto “disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, nella parte in cui, alla nota (1), stabilisce che la Laurea in chimica e Tecnologia farmaceutica possa costituire titolo di accesso alla classe A028, solo se conseguita entro l'Anno Accademico 1986/87;

Tabella A allegata al DM 259/2017, avente ad oggetto “Nuove classi di concorso: denominazione, titoli di accesso, insegnamenti relativi” nella parte relativa alla disciplina dei titoli di accesso in cui alla nota (1), stabilisce che la Laurea in Chimica e Tecnologia farmaceutica possa costituire titolo di accesso alla classe A028, solo se conseguita entro l'Anno Accademico 1986/87;

decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio V, Ambito territoriale di Bologna, prot. m pi. AOOUSPBO.Registro Ufficiale.U. 0012613 del 28.8.2023, con il quale è stata disposta la pubblicazione in via definitiva delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il biennio 2022-2024, modificate a seguito dei provvedimenti di esclusione degli aspiranti privi dei requisiti;

Decreto dirigenziale m.pi. AOOUSPBO Registro Uff. U. 0012634 del 28.8.2023, di approvazione e pubblicazione degli esiti della procedura di conferimento delle nomine a tempo determinato per l'a.s. 2023/2024 da GPS (II fascia), ambito territoriale di Bologna, nelle parti relative alle classi di concorso A028, A031, A034, A060; ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quelli impugnati.

I motivi del ricorso sono riassumibili come segue:

1. Violazione di legge, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, carenza di motivazione, errata individuazione dei presupposti, disparità di trattamento; sussistenza dei presupposti per la disapplicazione della Tab A del D.P.R. n. 19/2016, e della TAB A del successivo n. DM 295/17, nella parte in cui stabiliscono l'idoneità della Laurea in Chimica e Tecnologia farmaceutica all'accesso all'insegnamento nella Classe A028, solo se conseguita entro l'anno accademico 1986/87.

Illegittimità derivata dei provvedimenti di esclusione dagli atti regolamentari presupposti .

La ricorrente ha evidenziato l'illegittimità dei provvedimenti impugnati ritenendo la disposta esclusione, ed i presupposti atti regolamentari, illegittimi nella parte in cui subordinano l'idoneità della Laurea in Chimica e Tecnologia farmaceutica all'insegnamento nella classe di concorso A028 "Matematica e Scienze", all'avvenuto conseguimento di tale titolo entro l'a.a. 1986/1987, ovvero entro il limite temporale introdotto dalla nota (1) della Tab A del DPR 16/19, e dalla analoga nota (1) della Tab. A del DM 295/17.

Tale requisito risulta stabilito in maniera irragionevole, in quanto idonea a comportare disparità di trattamento fra laureati in possesso di analogo titolo in Chimica e Tecnologia farmaceutica, solo in ragione del conseguimento del medesimo in date diverse, non risultando tale limite temporale motivato da effettive ragioni di pubblico interesse.

Nelle predette Tabelle, a differenza che per altre classi di concorso, risulta in tal modo indicato un criterio di accesso di natura meramente temporale, a prescindere dalla natura e contenuto del percorso formativo accademico, che anche successivamente all'anno 1986/87 ha mantenuto, presso l'Ateneo della Calabria, durata quinquennale, con conseguimento finale del titolo di dottore magistrale, e ciclo di studi unico di 5 anni, equivalente a quello ante riforma.

La clausola della non idoneità del predetto titolo di Laurea, ove conseguito in data successiva all'Anno Accademico 1986/1987, risulta pertanto illegittima ed ingiustificata, e comporta l'illegittimità derivata degli impugnati provvedimenti di esclusione della ricorrente dall'insegnamento nella classe A028, Matematica e Scienze nelle Scuole secondarie di I grado, e dalla corrispondente graduatoria GPS di II fascia, nonché l'illegittimità della disposta decurtazione dei punteggi nelle graduatorie (GPS) di II fascia per l'Ambito territoriale di Bologna, relative alle classi di concorso A034, A060 e A031 .

2. Violazione di legge, per violazione e falsa applicazione dell'art. 8, commi 8, e degli artt. 9 e 10 dell'O.M n. 112 del 6.5.2022. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti e carenza di motivazione.

I provvedimenti impugnati risultano illegittimi anche in quanto il servizio svolto dalla Dott.ssa Perri non è stato prestato sul presupposto di dichiarazioni mendaci, avendo la medesima sempre indicato in maniera veritiera nella domanda di inserimento nelle GPS, un titolo di Laurea in Chimica e Tecnologia farmaceutica effettivamente esistente, e la reale data di conseguimento del medesimo successiva all'A.A. 1986/1987, nell'anno accademico 2006/2007.

Tale titolo è stato inoltre dal 2017 positivamente valutato come idoneo dagli Uffici competenti, così che la docente ha svolto il proprio servizio di insegnamento in buona fede.

Si chiede pertanto, per la denegata ipotesi di conferma dell'esclusione dalla graduatoria relativa alla Classe A028, quanto meno l'accertamento della illegittimità del non riconoscimento di alcun punteggio per il servizio svolto nella predetta classe, e della illegittimità della decurtazione del punteggio relativo al servizio svolto nelle altre classi di concorso , a fronte della valutazione di servizi effettivamente prestati in assenza di dichiarazioni "mendaci", e della conseguente mancanza del presupposto previsto dal sopra citato comma 10 dell'art. 8 dell'O.M. n 112/2022, per la non attribuzione del punteggio e per il non riconoscimento dell'anzianità.

4) Sono controinteressati, nei confronti dei quali deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio, i docenti inseriti nella seconda fascia delle GPS per l'ambito territoriale di Bologna, valevoli per il biennio 2022-2024, relative alle classi di concorso A028, A031, A034,

A060, nonché i docenti partecipanti alla procedura concorsuale straordinaria per la classe A028, per la copertura di posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D.G. 1081 del 16 maggio 2022, attualmente inseriti nella graduatoria di merito approvata con Decreto del Direttore generale dell' Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, n. 0000870 del 10.10.2023.

5) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito del medesimo.

In particolare attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Tar Lazio";

6) La notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dal Tar per il Lazio Sezione III bis con Ordinanza n. 6645/2023 pubblicata il 05.10.2023.

7) Per gli incumbenti di cui sopra, si trasmettono in allegato a mezzo PEC al presente avviso, in formato accessibile pdf, tratti dal fascicolo telematico in copia conforme agli originali in questo contenuti e dei quali con la presente si attesta nuovamente la conformità ai sensi di legge:

1) IRicorso proposto dalla Prof.ssa Perri Mariarita del 30 agosto 2023, pendente innanzi al Tar del Lazio, Sez. III bis, R.G. n. 11739/2023

2) Ordinanza n. 6645/2023 pubblicata il 05.10.2023 del Tar per il Lazio, Sezione Terza Bis, nel giudizio R.G.N. 11739/2023, di accoglimento cautelare e autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;

3) Quietanza del bonifico effettuato relativamente alle spese di pubblicazione.

AVVISA , INOLTRE, CHE

In ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo, l'Amministrazione:

- ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso e dell'Ordinanza collegiale, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto prescritto dall'Ordinanza stessa;

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, l'Ordinanza collegiale in cui in epigrafe, e gli avvisi prescritti;

-dovrà rilasciare alla parte ricorrente , all 'indirizzo avv.mgtinarelli@pec.it, un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'Ordinanza collegiale in epigrafe, integrati dai suindicati avvisi, con specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Avv. Maria Grazia Tinarelli